

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di disciplina della prestazione di servizi tecnologici per la mobilità e di noleggio di velocipedi con conducente

Presentata il 30 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La digitalizzazione negli ultimi anni ha contagiato anche il settore dei trasporti. Di recente attualità è la problematica attinente a una complessiva revisione della normativa sul trasporto pubblico non di linea. Recentemente, infatti, abbiamo visto nascere nuove forme di mobilità che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri: Uber, Mytaxi e Flixbus sono solo alcuni esempi.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo del luglio 2014, ha espressamente auspicato di « eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea causate dall'esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di noleggio auto con conducente » e di « modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21 ».

Infatti, la legge quadro n. 21 del 1992, sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Questa proposta di legge mira a introdurre nella legge quadro un nuovo articolo contenente la disciplina delle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. La disciplina si applica solo alle piattaforme che forniscono servizi remunerati: sono escluse le piattaforme finalizzate a interconnettere conducenti e passeggeri a sostegno di forme di mobilità che rientrano nella categoria di *car pooling* di natura non commerciale.

In secondo luogo, la proposta di legge integra le disposizioni in materia di auto-

servizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Infine, la proposta di legge introduce una nuova disciplina per il rilascio delle licenze, presentando una soluzione al problema della liberalizzazione delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi che, come dimostrano le sempre più frequenti proteste dei tassisti, determina un conflitto tra il diritto dei consumatori a godere di un servizio più efficiente ed economico e quello dei possessori di licenza a non veder bruscamente eroso il valore del loro investimento. In particolare, si propone che la licenza venga rimessa al sindaco con un'adeguata compensazione a favore del titolare di licenza o, in caso di morte, a un suo

erede e che, al fine di favorire la mobilità urbana, i comuni possano rilasciare, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione.

Infine, la proposta di legge, allo scopo di contrastare l'evasione fiscale, elimina l'esenzione dall'obbligo di certificazione fiscale per le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, per le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, per le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, per le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, per le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

« ART.14-bis. – (*Servizi tecnologici per la mobilità*). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e a fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano escluse dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solo forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette all'obbligo di registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per il massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:

a) si dotano di un'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;

c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;

d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole;

l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;

b) non aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;

e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.

8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3 ».

ART. 2.

(Noleggio di velocipedi con conducente).

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: « motocarrozzetta, » è inserita la seguente: « velocipede, »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di vendita privata della licenza di cui al comma 1. La licenza è rimessa al sindaco con un'adeguata compensazione a favore del titolare della licenza o, in caso di morte, a un suo erede.

4-ter. I comuni possono altresì rilasciare, al fine di favorire la mobilità urbana, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione ».

ART. 3.

(Obbligo di certificazione dei corrispettivi).

1. Le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi e le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale. Ai fini di quanto disposto dal periodo precedente, il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad abrogare la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

PAGINA BIANCA



17PDL0055470